

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Provincia di Catania

Ordinanza n° 43
01 MAR. 2016

IL DIRIGENTE LA P.M.

Visto il Rapporto n. 184/2013 del 21/12/2013, elevato da personale di questo Comando P.M. a carico del Sig. La Macchia Riccardo C.F. LMCR89L12C3511, nato a Catania il 12/7/1989 e residente a Sant'Agata Li Battiati in Via Fleming n° 13, nella sua qualità di amministratore della ditta "Kelinea s.r.l." con sede in Catania Via Messina n° 608, nonché di trasgressore, per aver effettuato la distribuzione di volantini pubblicitari, avente quale testo "Kelinea Club" lungo le Vie Della Regione, Ravanusa, Etna, Roma ecc., per la violazione di cui all'Ordinanza Sindacale n° 36 del 13/7/2000 (norme sulla pubblicità);

L'infrazione è stata accertata il 21/12/2013 nelle Vie sopra citate;
Constatata la regolarità della notifica avvenuta in data 02/1/2014;
Ritenuto che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento;
Visto il D.L. 12/3/78 n° 59 convertito in legge 18/5/978 n° 191;
Vista la Legge 24/11/81, n° 689;

ORDINA

Al suddetto di pagare in solido, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di Euro 206,58 più Euro 14,40 (totali) per spese postali di notifica, per un Tot. Di € 220,98;

INGIUNGE

Allo stesso di versare la somma predetta al Comune di San Giovanni la Punta entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, sotto pena degli atti esecutivi.

Dell'avvenuto pagamento, dovrà esibirsi copia della quietanza a questo Comando P.M. onde evitare i successivi adempimenti.
San Giovanni La Punta, li 01 MAR. 2016

Il Pers. Serv. Ann. Trib. Inform.

isp.



Il Dirigente P.M.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale n° 15900954 intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta.

In caso di mancato versamento della somma entro i termini stabiliti, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n° 689.

Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro il termine assegnato per il pagamento (art. 22 legge 24/11/81 n°689).

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.